

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse: di **Francesca Irene Chiedi** , nata a Taranto il 19.10.1990 e residente in Taranto alla Via dei Papaveri 10, c.f. CHDFNC90R59L049I, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288. *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma , il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede alla Via Venti Settembre, 97 – Roma (Rm), il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., presso la sede istituzionale Palazzo del Viminale, Roma (Rm), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *amministrazioni resistenti*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*.

nei confronti di: **Parrulli Vincenzo**, residente in Via Aurelia, 511 - 00165 Roma (Roma), *controinteressati*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

- 1) Della **Graduatoria di merito finale** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 (elevato a 1541) unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato, profilo CU/GIUL, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato in GU n.68 del 27-08-2019, per come modificato con rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021, per quanto riguarda il

profilo GIUL, pubblicata il 25.03.2022 sul sito istituzionale di Formez Pa, nella parte in cui assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente;

- 2) Dell'**Esito della prova scritta della ricorrente** pubblicato in data 9.11.2021 sul sito del Formez;
- 3) Di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione del quesito indicato in narrativa;
- 4) Dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente;
- 5) Ove occorrente, degli atti di valutazione dei titoli inviati prima della pubblicazione della graduatoria;
- 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a.. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 27-08-2019, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 60 del 30 luglio 2021, laddove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

Per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo pieno (+ 0,75 pt.) sul quesito indicato in ricorso, previa eliminazione della realtiva penalità assegnata, con conseguente aumento del punteggio assegnato in Graduatoria,

in alternativa, per l'annullamento

del quesito in questione con conseguente riparametrazione del punteggio ottenuto mediante aumento proporzionale dei punteggi positivi ottenuti sulle altre risposte esatte,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul quesito indicato in narrativa previa eliminazione della negatività assegnata, o ad invalidarlo con conseguente riparametrazione del punteggio, al riconoscimento dell'idoneità in capo alla stessa; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

***In subordine, per il risarcimento del danno in forma specifica e/o per
equivalente in favore della ricorrente.***

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

In data 27.08.2019 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 unità di personale nei diversi profili del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'INL e dell'INAIL, a tempo pieno ed indeterminato.

Successivamente, il bando veniva modificato per via della Rettifica pubblicata in GU n. 60 in data 30.07.2021. Con tale modifica si prevedeva, tra le altre cose, l'aumento dei posti disponibili da 1.514 a 1541, la riapertura dei termini per presentare domanda (fino alle ore 23:59 del 30 agosto 2021 attraverso la piattaforma Step One 2019), la soppressione della prova preselettiva e della prova orale. Rimaneva, quindi, una sola prova scritta. Il concorso era unico per due profili professionali diversi: Ispettore del Lavoro (CU/ISPL) e Funzionario amministrativo giuridico contenzioso (CU/GIUL).

Per quanto Qui rileva, la prova scritta sarebbe stata composta da 40 quesiti a risposta a cui sarà attribuito il seguente punteggio:

- esatta: +0,75 punti;
- mancata risposta: 0 punti;
- errata: – 0,225 punti.

La Dott.ssa Francesca Irene Chiedi sosteneva la prova per il profilo CU/GIUL in data 27/10/2021 - sessione delle ore 14,30.

Il test, tuttavia, presentava un quesito ambiguo in quanto non recante alcuna risposta corretta (*"La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dal'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica..."*), in riferimento al quale la ricorrente vedeva – ingiustamente - assegnarsi la penalità.

In data 9.11.2021 venivano pubblicati i risultati del test e la ricorrente, accedendo nella propria area personale "ConcorsiSmart", prendeva atto di essere idonea e di aver ottenuto **25.35 pt.** (**35 risposte corrette –4 errate – 1 non data**); punteggio influenzato negativamente dalla presenza del detto quesito.

Pertanto, la ricorrente si attivava per le vie stragiudiziali inviando una serie di richieste di riesame a mezzo pec alle P.a. resistenti senza però ottenere alcun riscontro al riguardo.

Successivamente, in data 17.01.2022, il TAR Lazio – Roma, Sez. 1 bis, con Ordinanza cautelare n. 230/2022, pronunciata su ricorso presentato da questa difesa, dichiarava il quesito sopra menzionato ambiguo, **“Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, le tre alternative offerte ai candidati risultavano tutte errate, in base alla disciplina normativa vigente, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione addebitare alla candidata la mancata individuazione della risposta che meno si discostava dalla soluzione corretta”**. La P.a. non procedeva, tuttavia, alla rettifica generale del quesito benché la ricorrente avesse proceduto ulteriormente a intimarla in tal senso (ultima richiesta di riesame datata il 15.02.2022).

In data 25.03.2022 veniva pubblicata la Graduatoria di merito finale sul sito della Formez Pa, per il profilo CU/GIUL, dalla quale la ricorrente apprendeva di aver totalizzato un punteggio complessivo di **28,35 pt** (25,35 prova scritta + 3 pt. per i titoli) (pos. 1003); punteggio tuttavia non soddisfacente in quanto – se non fosse stato per il quesito ambiguo – la ricorrente avrebbe ottenuto una posizione certamente superiore in graduatoria, collocandosi tra la 530esima posizione e la 536esima e quindi risultando idonea vincitrice con possibilità di lavorare presso la sede di prima scelta. La ricorrente è altresì in possesso di titolo preferenziale.

Rileva, infatti, che sta per essere avviata la fase di scelta delle sedi amministrative e pertanto alla dott.ssa Chiedi non resta che tutelare i propri diritti tramite il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 2. Violazione dell’art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 5. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 6. Violazione del *favor participationis*.**
- 7. Violazione del principio di proporzionalità.**
- 8. Violazione dell’art. 51 Cost.**
- 9. Disparità di trattamento.**
- 10. Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.***
- 11. Travisamento dei fatti.**
- 12. Sviamento di potere e contraddittorietà dell’azione amministrativa.**
- 13. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.**
- 14. Motivazione carente, perplessa e generica.**

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi: il quesito n.7 ha condotto la ricorrente a flaggare l'opzione n. 1 piuttosto che la soluzione ritenuta corretta (opzione n. 3) e ciò appunto per l'errata e imprecisa formulazione di quest'ultima in quanto contenente l'avverbio *“esclusivamente”* di certo fuorviante per come meglio si dirà. Il quesito in questione ha ovviamente inciso negativamente sulla valutazione complessiva della ricorrente che ha perso così l'opportunità di essere idonea vincitrice e presso una sede preferenziale; la soluzione adottata dalla Pa è peraltro manifestamente e gravemente ingiusta, oltre che basata su presupposti di fatto e di diritto completamente errati per come a breve si dirà.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'*agere* amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta erroneità, irragionevolezza nonché illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei

candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'assegnazione del punteggio negativo (-0,225) assegnato sul quesito che a breve verrà descritto - atteso che se sullo stesso venisse riconosciuto il + 0,75 (come giusto che sia) con conseguente eliminazione della penalità. Invero, **la ricorrente avrebbe diritto ad un punteggio complessivo di 29,325** (punteggio attuale + 0,975 pt. sul quesito ambiguo) in luogo dell'ingiusto attuale punteggio di 28,35.

Si anticipi sin da ora che la giurisprudenza amministrativa è ferma nel considerare che per il concorsista simili errori nella domanda (o nelle opzioni di risposta) rappresentano un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa (cfr., in termini pressoché analoghi, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ma esaminiamo il quesito "incriminato".

Il Quesito n. 7 "La disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come indicata dal'art. 2 del D.Lgs. 81/2015, si applica..."

- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali, continuative e le cui modalità di esecuzione non sono organizzate dal committente neanche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (RISPOSTA DATA DALLA RICORRENTE RITENUTA ERRATA)
- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro non personali nè continuative e le cui modalità di esecuzione sono

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

- ...anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro **esclusivamente** personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" (RISPOSTA RITENUTA CORRETTA DALLA PA)

Orbene, la formulazione della risposta (la 3) individuata come “soluzione” da parte della Pa resistente in realtà ha portato la ricorrente ad escluderla e a virare per altra opzione, la 1 (a quel punto la più verosimilmente corretta). Ed invero, il quesito prevede l'utilizzo dell'avverbio “esclusivamente” quando invece la disciplina di riferimento, e nel dettaglio l'art. 2 del D.lgs. 81/2015, utilizza l'avverbio “prevalentemente”; va da sé che l'impiego del primo piuttosto che del secondo cambia totalmente il senso della risposta. E' lapalissiano considerare come “esclusivamente” significhi che la disciplina in questione si applichi SOLTANTO prestazioni di lavoro personalmente, quando invece il dato normativo a cui fa riferimento la domanda prevede che in MAGGIOR MISURA le prestazioni lavorative debbano essere personali (rispetto a quelle non personali) , appunto in prevalenza. E, dunque, proprio la presenza dell'avverbio “esclusivamente” ha condotto la ricorrente a non flaggare la relativa opzione. In effetti, come giustamente descritto dalla ricorrente per il tramite delle pec di riesame inviate alla P.a. (cfr. doc. versata in atti), il sopra citato art. 2 del D. Lgs. 81/ 2015, a seguito della modifica normativa intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, stabilisce che: “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. In dettaglio, dal novellato art. 2 emerge che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti che si concretano in prestazioni di lavoro "prevalentemente" personali (e non più, quindi “esclusivamente” personali) e che è anche venuto meno il riferimento "ai tempi e a luoghi di lavoro" relativamente al modo in cui il committente può organizzare le modalità di esecuzione della prestazione.

La prova dell'ambiguità della soluzione e dell'erroneità quindi del quesito derivato da un dato incontestabile e oggettivo, un dato normativo, che rende pertanto sindacabile l'operato amministrativo in quanto – in omaggio all'indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato – travalicante i limiti della ragionevolezza e della logicità.

Aver subito l'incidenza negativa di tale quesito concretizzatasi nella impossibilità di ottenere una posizione "utile" in graduatoria rappresenta una ingiustizia grave e manifesta, e, pertanto, appare opportuna la rettifica in aumento del punteggio della ricorrente con conseguente riconoscimento dell'idoneità.

D'altronde, si ribadisce che il quesito è stato già giudizialmente dichiarato ambiguo: il TAR Lazio – Roma, Sez. 1 bis, con Ordinanza cautelare n. 230/2022, in relazione a tale quesito, ha espressamente affermato che **“Ritenuto, a un primo sommario esame, che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che, in relazione al quesito contestato, le tre alternative offerte ai candidati risultavano tutte errate, in base alla disciplina normativa vigente, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare alla candidata la mancata individuazione della risposta che meno si discostava dalla soluzione corretta”**.

Si rammenti, invero, che secondo la giurisprudenza amministrativa - **ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta** per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall' art. 97 Cost. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. III , 05/11/2019 , n. 12643). Ciò rappresenta un limite oggettivo alla discrezionalità amministrativa. Limite non rispettato però dalla Pa procedente nell'elaborazione del quesito in questione e tanto a detrimento degli interessi giuridici della ricorrente.

Il quesito non presenta una risposta univocamente corretta né tantomeno può dirsi corretta esclusivamente la soluzione indicata da Formez Pa in quanto confutata dal tenore letterale di una norma di legge tale per cui non vi è bisogno di alcuna particolare indagine per acclararne l'erroneità.

La domanda, quindi, andrebbe abbonata con assegnazione del punteggio positivo o, in alternativa, invalidata con conseguente rettifica in aumento dei punti sulle altre risposte esatte date dalla ricorrente.

È evidente l'erroneità e l'ambiguità che connota il quesito gravato comportando inevitabilmente un fraintendimento ai danni della ricorrente. Le domande formulate

in prove concorsuali debbono risultare chiare, non incomplete o ambigue, in modo da consentire l'univocità della risposta. Pertanto ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e al contempo i quesiti che prevedono più risposte esatte ovvero nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, dunque, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. Dunque come ha chiarito a più riprese la giustizia amministrativa *“Se, pertanto, appartiene alla sfera di discrezionalità dell'Amministrazione la selezione del coacervo di domande da sottoporre ai candidati ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale che si reputa necessario per il conseguimento del giudizio idoneativo, con scelte la cui sindacabilità può aver luogo nei soli limiti esterni della ragionevolezza e dell'osservanza del limite oggettivo del programma di esame, parimenti non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente, una volta posta la domanda, l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta. Quanto precede vale, in particolare, nei casi in cui l'iter logico del candidato per la soluzione del quesito si raccorda – come nel caso di specie – a regole certe e predeterminate da cui riceve disciplina la fattispecie in esame.”* (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/11/2019, n.12643)

La formulazione della risposta considerata corretta, nella specie, ha indotto la ricorrente a virare per una altra opzione, la più plausibile tra le altre due rimanenti del resto; se il quesito avesse riportato fedelmente la norma richiamata e quindi avesse impiegato l'avverbio giusto (prevalentemente) la ricorrente non avrebbe di certo nulla di cui dolersi in Questa sede.

*

15. Violazione del principio di trasparenza.

16. Violazione del principio di leale collaborazione.

Appare, infine, opportuno segnalare come di fatto la ricorrente sia stata costretta – al fine di ottenere giustizia – ad attivare il presente giudizio considerata l'assenza totale di dialogo con la P.a., nonostante i plurimi stimoli creati dalla ricorrente con le pec di riesame inviate (da ultimo il 15.02.2022); richieste tutte rimaste prive di riscontro. E' lapalissiano considerare come, in mancanza di un provvedimento di rettifica generale sul quesito e sulle prove del turno della ricorrente, ciò rappresenti un grave deficit di trasparenza amministrativa, che acclara una mancanza di dialogo tra P.a. e cittadino ingiustamente leso, in violazione di tutti i principi espressi dalla l. 241-1990, e fra tutti il principio di leale collaborazione.

- **Sulla richiesta di risarcimento del danno per equivalente**

In via subordinata, nella diniegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, non si includesse la ricorrente in una posizione più utile in graduatoria mediante l'accertamento di un maggior punteggio e, quindi in mancanza di reintegrazione in forma specifica, i danni dalla stessa subito sarebbero in ogni caso passibili di risarcimento in via equitativa; risarcimento conseguente all'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura *de qua*, con conseguente condanna al pagamento e/o declaratoria dei criteri in base ai quali l'Amministrazione intimata, dovrà formulare una proposta di pagamento comprendente sia il lucro cessante che la ricorrente avrebbe ottenuto con l'assegnazione di un maggior punteggio - trattandosi di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (quello al lavoro) - da liquidarsi anche in via equitativa *ex art. 1226 c.c.* sia il danno emergente patito e comunque la perdita di *chance*.

Come anticipato, si tratta di una prova, inficiata dalla presenza di un quesito la cui ambiguità è stata già giudizialmente accertata; quesito che invero ha impedito alla ricorrente di ottenere un punteggio maggiore, collocarsi in posizione più utile e per l'effetto prestare servizio presso la sede di prima scelta. Il nesso di causalità è evidente: il quesito ambiguo ha impedito alla ricorrente di collocarsi utilmente in graduatoria.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare (rettifica anche con riserva del punteggio ottenuto in Graduatoria, riconoscimento con riserva dello status di idonea vincitrice e contestuale riesame della posizione della ricorrente entro un lasso di tempo congruo), considerato che sta per essere avviata la fase di scelta e assegnazione delle sedi secondo l'ordine espresso dai vincitori e consequenzialmente avverranno le assunzioni previa stipula dei contratti di lavoro, trattandosi di concorso cd. fast track.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente nell'assegnazione dei punti sul

quesito indicato in narrativa, anche in ragione di un provvedimento giudiziale che ha già accertato la fondatezza – sommaria – delle ragioni della ricorrente; considerato, da un lato, il rischio di esaurimento dei posti e, dall'altro, la celerità che connota l'iter concorsuale, è particolarmente urgente e necessario che – in via cautelare – il diritto della ricorrente venga tutelato, nell'attesa della sentenza di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio, e tanto non sarebbe giusto considerata la palese fondatezza delle argomentazioni Quivi addotte. Una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, alla ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA**

- **in via istruttoria:** se ritenuto opportuno, disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità della soluzione individuata dalla Pa per la domanda n. 7 della prova della ricorrente;

- **in via cautelare:** sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva – del punteggio complessivo della ricorrente unitamente all'ordine cautelare di riesaminare la sua posizione entro un congruo termine e comunque prima dell'avvio della scelta delle sedi amministrative e/o ogni altro provvedimento cautelare ritenuto opportuno, e tanto già in via monocratica;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75 previa eliminazione della negatività assegnata (il – 0,225) sulla domanda indicata in ricorso, con conseguente accertamento dello *status* di idonea vincitrice e contestuale aumento del punteggio ottenuto; in alternativa, invalidare il quesito con conseguente

riparametrazione del punteggio mediante aumento del punteggio positivo su tutte le altre domande; in subordine, disporre il risarcimento dei danni in favore della ricorrente per equivalente.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Con riserva di mezzi istruttori.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Produzione giusta indice.

Belvedere Marittimo/Cosenza, 13.04.2022

Avv. Danilo Granata